



COMUNE DI BOCENAGO
PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE N. 024

Giunta Comunale

OGGETTO:	Approvazione aggiornamento 2025 al “Piano integrato di attività e di organizzazione”, in sigla PIAO per gli anni 2024-2026
-----------------	---

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **TRENTUNO** di **MARZO** alle ore 18,35, a seguito di regolare avviso, si è convocata in modalità mista la Giunta del Comune.

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 L.R. 3 maggio 2018, n. 2)

Su conforme dichiarazione del messo comunale, io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno

31 MARZO 2025

all'albo pretorio ed all'albo informatico per rimanervi esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
de Stanchina dott. Alberto

Presenti i signori:

FERRAZZA WALTER - Sindaco
BORONI GIULIANA
BORONI RICCARDO
FANTATO MAURIZIO

Assenti	
Giust.	Ingiust.
X	

INVIATA CAPIGRUPPO

Assiste il Segretario comunale de Stanchina dott. Alberto

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ferrazza ing. Walter, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione aggiornamento 2025 al “Piano integrato di attività e di organizzazione”, in sigla PIAO per gli anni 2024-2026

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e della L. 06.11.2012 n. 190, il D.L. 09.06.2021 n. 80 (“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”), convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, ha previsto all’art. 6 (“Piano integrato di attività e organizzazione”) che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino un “Piano integrato di attività e di organizzazione”, in sigla PIAO, nell’ottica di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione dei processi anche in materia di diritto di accesso. (comma 1). Ai sensi poi dell’art. 6, comma 6, del testo normativo citato è previsto l’obbligo di adottare il PIAO anche per le pubbliche amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a 50, in versione semplificata secondo le indicazioni allo scopo adottate con Decreto ministeriale;

Dato atto che il PIAO ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente;

Evidenziato che il PIAO è destinato a semplificare l’attività delle pubbliche amministrazioni, assorbendo e sostituendo numerosi strumenti di pianificazione settoriale quali il piano esecutivo di gestione, il piano delle performance, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano triennale del fabbisogno del personale;

Rilevato che la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, sulla base delle competenze legislative riconosciute dallo Statuto speciale di autonomia, con la L.R. 20.12.2021 n. 7 (“Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022”), ha provveduto a recepire nell’ordinamento regionale i principi – di semplificazione della pianificazione e dei procedimenti amministrativi nonché di miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese – dettati dall’art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, assicurando un’applicazione graduale, sia in termini temporali che sostanziali, delle disposizioni in materia di PIAO;

Rilevato che la Circolare 12/EL/2022 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige ha comunicato che l’applicazione dell’articolo 6 del D.L. n. 80/2021 per la Regione e gli enti pubblici ad ordinamento regionale continuerà comunque ad essere effettuata “compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi”.

Dato atto che la medesima circolare regionale ha poi precisato, quanto al contenuto del PIAO, che le sezioni del PIAO da ritenersi di compilazione obbligatoria per gli enti ad ordinamento regionale sono, alla luce della normativa regionale in materia, le seguenti:

- Scheda anagrafica;
- Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione (art. 3 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo);
- Sezione Organizzazione e Capitale umano (art. 4 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo);
- Sezione Monitoraggio (art. 5 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo), limitatamente alle parti compilate

Tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dal D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):
 1. Piano dei fabbisogni di personale, di cui all’art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 2. Piano delle azioni concrete, di cui all’art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 3. Piano della performance, di cui all’art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
 4. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all’art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;

5. Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
 6. Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198; mentre per le amministrazioni con non più di 50 dipendenti il terzo comma dello stesso articolo, stabilisce che sono tenute al rispetto degli adempimenti semplificati come stabiliti da apposito D.M., poi emanato in data 30 giugno 2022, di cui alla successiva lett. b), disponendo che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani sopra elencati – ed ai connessi adempimenti – sono da intendersi riferiti alla corrispondente sezione del PIAO e quindi alla sua approvazione;
- b) dal D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, (eventuale) nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, c.2, e 6;

Precisato che il D.M. n.132/2022, stabilisce:

- ✓ all'art. 6, c. 2, stabilisce che, per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, l'aggiornamento nel triennio di validità della sezione anticorruzione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse
- ✓ all'art. 7, c. 1, che "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione";
- ✓ all'art. 8, c. 2, che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";

Preso atto che il termine per l'adozione del Bilancio di Previsione 2025-2027 è stato da ultimo con D.M. 24.12.2024, differito al 28.02.2025 e che quindi il termine ultimo per l'approvazione dell'aggiornamento del PIAO 2024-2026 è il 30.03.2025

Dato atto inoltre che il personale in servizio a tempo indeterminato del Comune è sotto la soglia dei 50 dipendenti e quindi si ritiene di adottare il modello del PIAO semplificato;

Verificato che, come evidenziato nella nota di data 18.03.2025, prot. n. 1549, neanche per l'anno 2024 sono state riscontrate le evenienze previste dal più volte citato art. 6, c.2 del D.M. 132/222 e che quindi si può procedere alla conferma pe l'annualità in corso della sezione anticorruzione del PIAO 2024-2026, come approvata con propria precedente deliberazione n. 40 del 10.04.2024

Visto l'aggiornamento del PNA 2024 approvato con deliberazione ANAC n. 31 del 30.01.2025, dedicato in particolare alle semplificazioni che il legislatore ha introdotto per le amministrazioni di piccole dimensioni (meno di 50 dipendenti), tenuto conto anche delle semplificazioni per i piccoli comuni individuate dalla stessa ANAC nei precedenti PNA.

Considerato che da parte del RPCT è stata verificata nell'anno precedente 2024 la non ricorrenza delle seguenti evenienze :

- modifiche organizzative rilevanti
- modifiche degli obiettivi strategici
- modifiche significative di altre sezioni del PIAO tali da incidere sulla sez. Anticorruzione e trasparenza

per cui si potrebbe procedere alla conferma del PIAO (comuni con meno di 50 dipendenti). Con nota del Consorzio dei Comuni Trentini Scarl di data 07.03.2025 fra l'altro è stato reso schema tipo del nuovo modello organizzativo privacy.

Ritenuto comunque opportuno procedere all'aggiornamento del PIAO 2024-2026 per l'anno 2025, limitatamente, in sintesi, alle seguenti parti, dando atto che l'aggiornamento non comporta modifiche significative della struttura organizzativa:

- sezione **VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**
 - aggiornamento del rimando agli atti ivi richiamati
- sezione **ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**
 - aggiornamento degli obiettivi gestionali operativi e della programmazione strategica delle risorse umane e del fabbisogno, al fine di dare attuazione alle previsioni del Documento Unico di Programmazione (DUP);

- inserimento del nuovo modello organizzativo privacy (MOP), al fine di riepilogare e coordinare le disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di protezione dei dati personali, atteso che a norma dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 “*Responsabilità del titolare del trattamento*”, il titolare del trattamento deve porre in essere misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento. Con l'adozione di un modello organizzativo privacy (MOP) si definisce, così, il sistema di gestione della privacy del Comune e si dettano le regole secondo le esigenze organizzative peculiari dell'Amministrazione e la ripartizione delle relative responsabilità in coerenza con l'organigramma generale;

Dato atto che non si ritiene necessario procedere ad ulteriori modifiche agli allegati del PIAO 2024-2026 REGISTRO DEI PROCESSI – TRATTAMENTO DEL RISCHIO – MISURE DI PREVENZIONE e TABELLA TRASPARENZA, stante l'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, modifiche organizzative rilevanti, modifiche degli obiettivi strategici o modifiche significative di altre sezioni del PIAO tali da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

Visto documento di aggiornamento per il 2025 redatto dal RPCT e confermata l'impostazione del PIAO 2024-2026 per tutto quanto non modificato con il presente provvedimento

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario f.f., ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco;

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, l'aggiornamento al “Piano integrato di attività e di organizzazione 2024-2026”, in sigla PIAO, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di confermare, in ogni altra sua parte il PIAO 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 15.04.2024
- 3) di trasmettere il documento di cui al precedente punto 1 al Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il portale <https://piao.dfp.gov.it>;
- 4) di pubblicare il documento di aggiornamento di cui al precedente punto 1 sul sito Internet istituzionale del comune, nella sezione Amministrazione trasparente
- 5) di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Successivamente, su proposta del Sindaco, per le motivazioni di cui in premessa

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

6) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 n.2

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Ferrazza ing. Walter

Il Segretario comunale
de Stanchina dott. Alberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Bocenago, lì 31.03.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto de Stanchina